



# Comune di Modena

Settore Gestione e Controlli

Settore Risorse e Tutela Ambientale

## Legge 5 Marzo 1990 n° 46

*Guida alla corretta compilazione  
della dichiarazione di conformità  
dell'impianto alla regola dell'arte*

Progetto e realizzazione geom. **Mauro Giovetti**  
Settore Gestione e Controlli

Collaborazione p.i. **Alberto Schiavi**  
Settore Risorse e Tutela Ambientale

# INDICE

Legge 5 marzo 1990, n. 46 . . . . .	pag. 3
Regolamento di attuazione, D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 . . . . .	pag. 7
Dichiarazione di conformità degli impianti . . . . .	pag. 11
Note informative alla compilazione di conformità . . . . .	pag. 12
Modelli	
Dichiarazione di conformità degli impianti . . . . .	pag. 16
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà . . . . .	pag. 17
D.P.R. 18 aprile 1994 n° 392 . . . . .	pag. 18
Relazione con tipologie dei materiali utilizzati	
Impianti Antenna TV . . . . .	pag. 19
Impianti Elettrici . . . . .	pag. 20
Impianti Elettronici . . . . .	pag. 21
altri Impianti . . . . .	pag. 22
note ai modelli Antenna TV, Elettrici ed Elettronici . . . . .	pag. 23
Impianti trasporto ed utilizzo del Gas . . . . .	pag. 24
Impianti Idrosanitari . . . . .	pag. 25
Impianti di Riscaldamento e Climatizzazione . . . . .	pag. 26
altri Impianti . . . . .	pag. 27
note ai modelli del Gas, Idrosanitari, Riscaldamento e Climatizzazione . . . . .	pag. 28
Riferimenti normativi e bibliografia . . . . .	pag. 29

# **Legge 5 marzo 1990, n. 46**

## **Norme per la sicurezza degli impianti**

### **Art. 1**

(Ambito di applicazione)

1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
  - a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
  - b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  - c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
  - d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
  - e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
  - f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  - g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1. lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

### **Art. 2**

(Soggetti abilitati)

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico - professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

### **Art. 3**

(Requisiti tecnico - professionali)

1. I requisiti tecnico - professionali di cui all'articolo 2 comma 2, sono i seguenti:
  - a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  - b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  - c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno 2 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  - d) oppure prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa per un periodo non inferiore a tre anni escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

### **Art. 4**

(Accertamento dei requisiti tecnico - professionali)

1. L'accertamento dei requisiti tecnico - professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas e di restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge, la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.

2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico - professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

#### **Art. 5**

(Riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali)

1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui ai regio decreto 20 settembre 1934 n. 2011 , e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

#### **Art. 6**

(Progettazione degli impianti)

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
  - a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
  - b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

#### **Art. 7**

(Installazione degli impianti)

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.

#### **Art. 8**

(Finanziamento dell'attività di normazione tecnica)

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma del decreto legge 30 giugno 1982, n. 390,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1 calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL, nel corso dell'anno precedente è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

#### **Art. 9**

(Dichiarazione di conformità)

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione dalla Camera di Commercio, d'Industria, Artigianato e Agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'art.6.

#### **Art. 10**

(Responsabilità del committente o del proprietario)

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.

#### **Art. 11**

(Certificato di abitabilità e di agibilità)

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle leggi vigenti.

#### **Art. 12**

(Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri)

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

#### **Art. 13**

(Deposito presso il Comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo).

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1, vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

#### **Art. 14**

(Verifiche)

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi

professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro 3 mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

#### **Art. 15**

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulta obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti tenuto conto della evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Artigianato è istituita una commissione permanente presieduta dal direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali ed artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.

#### **Art. 16**

(Sanzioni)

1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

#### **Art. 17**

(Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali)

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti qualora siano in contrasto con la presente legge.

#### **Art. 18**

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono autorizzati ad eseguire opere di installazione, di trasformazione di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

#### **Art. 19**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

## della Legge 5 marzo 1990, n. 46

### Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, di seguito denominata "legge", si intendono le unità immobiliari o le parti di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui l'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di Enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.
3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamento elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere.  
Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.
4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico.  
Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, pubblicato nella G.U. n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale, nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.

### Art. 2

(Requisiti tecnico - professionali)

1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di un impresa del settore" di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.

### Art. 3

(Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali)

1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali è rilasciato alle imprese artigiane dalla Commissione provinciale per l'artigianato che ha provveduto all'accertamento dei requisiti a norma dell'articolo 4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma del successivo articolo 5 comma 1.
2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 1, della legge il certificato di riconoscimento è rilasciato dalla Camera di Commercio competente presso la quale è stata presentata la domanda di cui all'articolo 5, comma 2, della legge o presso la quale si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'articolo 4 della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima Camera di Commercio.

3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, che fisserà altresì le modalità per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico - professionali.

#### **Art. 4**

##### (Progettazione degli impianti)

1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:
  - a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per le utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m<sup>2</sup>; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
  - b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2 della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 m<sup>2</sup>;
  - c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato Elettrotecnico Italiano, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
  - d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m<sup>3</sup> dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 m<sup>3</sup> e con una altezza superiore a cinque metri;
  - e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40000 frigoriferi/ora;
  - f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
  - g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
2. I progetti devono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del CEI.
3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.

#### **Art. 5**

##### (Installazione degli impianti)

1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977 n. 791, o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 171 del 24 luglio 1989.

3. Gli impianti realizzati in Conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normativa emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore a 1 A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi.  
Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'art. 7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezioni contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

#### **Art. 6**

(Attività di normazione tecnica)

1. L'UNI e il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale alla Produzione Industriale, e della Commissione permanente di cui all'art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro.

#### **Art. 7**

(Dichiarazione di conformità)

1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato sentiti l'UNI e il CEI.
2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica.
3. Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla Commissione provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la Camera di Commercio.

#### **Art. 8**

(Manutenzione degli impianti)

1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942 n. 1415.

2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.

#### **Art. 9**

##### (Verifiche)

1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le Camere di Commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle Camere di commercio.
3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge, devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali.
4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'art. 1, comma 1 e 2 della legge, il committente o il proprietario affigge ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

#### **Art. 10**

##### (Sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative, di cui all'articolo 16, comma 1 della legge vengono determinate nella misura variabile tra il minimo ed il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità e alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Commissione di cui all'art. 4 della legge competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'Albo Provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli Uffici provinciali dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Art. 9 della Legge n° 46 del 5 marzo 1990

Il sottoscritto **1** \_\_\_\_\_ titolare o legale rappresentante dell'impresa  
(ragione sociale) \_\_\_\_\_ operante nel settore \_\_\_\_\_  
con sede in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ (prov.) \_\_\_\_\_ part. I.V.A. \_\_\_\_\_  
 iscritta al registro delle Ditte (R.D. 20.9.1934 n° 2011) della Camera C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (legge 8.8.1995 n° 433) di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): **2** \_\_\_\_\_

inteso come:  nuovo impianto  trasformazione  ampliamento  manutenzione straordinaria  
 altro **3** \_\_\_\_\_

commissionato da: **4** \_\_\_\_\_, installato nei locali siti nel Comune di \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n.° \_\_\_\_\_ scala \_\_\_\_\_  
piano \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_ di proprietà di (nome, cognome, indirizzo) \_\_\_\_\_

in edificio ad uso:  industriale  civile **5**  commercio  altri usi

## DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare: **6**

rispettato il progetto **7** (indicare il progettista, la data e il N° del progetto) \_\_\_\_\_  
 seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: **8** \_\_\_\_\_

installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione - art. 7 Legge 46/1990;  
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

### Allegati obbligatori: **9**

- progetto (solo per impianto con obbligo di progetto); **10**
- relazione con tipologia dei materiali utilizzati; **11**
- schema dell'impianto realizzato; **12**
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti; **13**
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. **14**

### Allegati facoltativi: **15**

## DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

IL RESPONSABILE TECNICO **16**

IL DICHIARANTE **1**

data \_\_\_\_\_

(firma)

(timbro e firma)

\*\*\*\*\*MG

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario - L. 46/1990, art. 10 **17**

IL COMMITTENTE (firma per ricevuta) \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

## Note informative alla compilazione della dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte va rilasciata obbligatoriamente al committente al termine dei lavori. Non è obbligatoria solo per gli interventi di ordinaria manutenzione. Può essere rilasciata solo dalle imprese e non dai professionisti.

Deve essere resa sulla base di modelli predisposti con Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato sentiti l'UNI e il CEI.

Trattandosi di un modello conforme, può essere stampato anche su carta intestata, con diversa forma grafica, ma non può essere assolutamente variato nei contenuti. Non si possono quindi togliere parti, né tanto meno aggiungere altre frasi.

Nel caso l'intervento sia effettuato per il medesimo committente e riguardi categorie impiantistiche diverse che tuttavia rientrino nelle competenze professionali di una unica azienda quali, a titolo di esempio, impianti idrosanitari (riscaldamento, condizionamento, acqua, gas) e/o impianti di distribuzione ed utilizzazione di segnali o elettricità via cavo (elettrici, elettronici, TV e scariche atmosferiche) potrà essere rilasciata una unica dichiarazione di conformità alla quale tuttavia dovranno essere univocamente associati gli allegati tecnici previsti per le singole categorie dei lavori.

La dichiarazione di conformità deve essere compilata in 4 copie:

- una per il committente;
- una per l'impresa installatrice;
- una per il Comune dove è installato l'impianto (il deposito presso gli uffici comunali è a cura dell'installatore nei casi in cui per l'unità immobiliare, ove sia stato realizzato o modificato l'impianto, non sia necessario richiedere l'autorizzazione all'abitabilità, in caso contrario tale deposito è a cura del proprietario);
- una per la CPA o la CCIAA della provincia in cui ha sede l'installatore a cura dello stesso (solo dichiarazione, senza gli allegati).

❶ I dati e quindi la firma devono essere esclusivamente del titolare dell'impresa. La dichiarazione di conformità non può quindi essere firmata da un tecnico professionista, o da un preposto dell'impresa.

❷ Poiché la descrizione dettagliata dell'impianto dovrà essere illustrata nella relazione tecnica di accompagnamento della dichiarazione di conformità, in questa posizione sarà sufficiente inserire solamente il titolo dell'intervento. (es.: installazione di impianto elettrico in un appartamento)

❸ Come esempio, con "altro" si può intendere la messa in opera, anche in sostituzione, di un apparecchio installato in modo fisso, oppure: adeguamento dell'impianto preesistente...

❹ Occorre inserire i dati del committente e quelli del proprietario (che non sempre coincidono).

Può accadere anche che il committente sia un altro installatore. Un idraulico che deve consegnare funzionante una centrale termica si deve avvalere, per l'impianto elettrico della centrale, per l'illuminazione e per la distribuzione principale della forza motrice, di un elettricista dotato di certificato di riconoscimento dei requisiti. Costui deve considerare come committente l'idraulico e ad esso dovrà consegnare la sua dichiarazione di conformità riferita agli impianti elettrici. A sua volta l'idraulico dovrà stilare la propria dichiarazione di conformità. Al committente principale dovranno essere consegnate tutte e due le dichiarazioni di conformità.

Nel caso in cui su un impianto intervengano più installatori ognuno dovrà dichiarare la conformità per il proprio impianto, o per la parte di propria competenza.

❺ Per edifici adibiti ad uso civile si intendono le unità immobiliari o le parti di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.

❻ E' obbligatorio barrare le caselle interessate.

- 7 L'installatore non solo è tenuto al rispetto del progetto, ma anche a far rispettare questo obbligo. Ne consegue che in mancanza di progetto, ove obbligatorio, l'installatore non può operare. A tale proposito, si ricorda che per gli impianti di riscaldamento il progetto è sempre obbligatorio, indipendentemente dalla potenza e dal tipo di generatore di calore installato. Per l'elenco degli impianti per i quali l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento è obbligatoria la redazione del progetto, occorre far riferimento all'art. 4 del Regolamento d'attuazione della Legge 46/90. Indicare i riferimenti al progetto dell'impianto: il nome del progettista, la data ed il numero. N.B.: La Legge 46/90 prevede che l'impresa debba dichiarare la realizzazione a regola d'arte dell'impianto. Ciò significa che l'impresa non è esentata da responsabilità per aver eseguito un lavoro sulla base di un progetto palesemente sbagliato (ad esempio un impianto elettrico privo di messa a terra, una caldaia installata in un locale privo di aerazione, ecc.).
- 8 Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche (es.: CEI 64/8, UNI-CIG 7129 ...). E' indispensabile che l'installatore per impianti senza obbligo di progetto, citi, sotto sua responsabilità, le norme a cui ha fatto riferimento per la realizzazione dell'impianto. Quando vi è l'obbligo di progetto dovrà essere il progettista a dover rendere disponibile all'installatore l'elenco delle norme di progettazione. Questo al fine di far svolgere all'installatore il compito che gli compete di "lettore" del progetto, per quella assunzione di responsabilità, sia pur circoscritta, che gli compete.
- 9 La legge indica chiaramente quali sono gli allegati che obbligatoriamente devono far parte integrante della dichiarazione di conformità e che cosa devono contenere. E' indispensabile che gli allegati facciano preciso riferimento all'impianto di cui all'oggetto e siano tutti firmati dal dichiarante.
- 10 E' il progetto in cui si riconosce fedelmente l'impianto realizzato. Deve essere conforme al progetto iniziale depositato se non vi sono state modificazioni; Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, alla fine dei lavori deve essere allegato il relativo aggiornamento. Nel caso in cui, invece, il progetto non sia stato variato e corrisponda quindi a quello già depositato contestualmente al progetto edilizio, sarà sufficiente che l'impiantista dichiari che il progetto non è variato e che è già stato depositato in Comune. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta). Nel caso in cui il progetto, anche se non obbligatorio, sia stato redatto, è opportuno allegarlo.
- 11 La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 46. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili, facendo riferimento alla potenza sulla base della quale l'impianto è stato proporzionato; ad esempio per gli impianti a gas dovranno essere indicati:
- 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi;
  - 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali (posizionamento della griglia di ventilazione e sua dimensione, tiraggio forzato a parete, ecc.);
  - 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione (tipo e misura della canna fumaria, scarico forzato a parete, ecc.);
  - 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto.
- Nella relazione deve essere evidenziata l'idoneità all'ambiente dei materiali utilizzati, dovrà quindi essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento.

L'elenco del materiale non ha nulla a che vedere con le bolle d'accompagnamento.

Ove l'installatore utilizzi materiale privo di marchi e di certificati attendibili la dichiarazione di conformità lo rende responsabile della costruzione a norma.

Si ricorda inoltre, che ai sensi della legislazione vigente, anche nel caso in cui l'installatore utilizzi materiali forniti dalla committenza, se ne assume la responsabilità.

N.B.: E' estremamente opportuno che l'installatore si faccia rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme della canna fumaria da chi ha costruito la canna stessa, fermo restando l'obbligo di verificare comunque l'evacuazione dei fumi come previsto dalla UNI-CIG 7129. Mancando tale dichiarazione è l'installatore che si assume totalmente la responsabilità della corrispondenza alle norme della canna fumaria.

- 12 Per schema dell'impianto realizzato si intende una adeguata descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.

Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

Lo schema dell'impianto, inteso come un rilievo preciso di quanto realizzato, è una tutela del consumatore, ma lo è anche dell'installatore. Una documentazione adeguata rende possibile l'identificazione delle modifiche impiantistiche effettuate successivamente e di cui, ove non riesca a dimostrarne l'estraneità, l'installatore si trova ad assumere la responsabilità.

Tutela inoltre l'installatore che interviene successivamente per ampliamenti, trasformazioni, ecc. in quanto può operare basandosi su una documentazione efficace.

Parti indispensabili dello schema sono: il titolo, il riferimento all'impianto (es.: Schema dell'impianto elettrico dell'alloggio posto in via Cavalcanti n° 31, piano 7°, interno 17) e la firma del dichiarante.

- 13 I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso che si tratti di nuovo impianto costruito prima dell'entrata in vigore della Legge.

Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per le dette parti.

- 14 La copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, o dalla Camera di Commercio può essere sostituita anche da una visura dell'Albo degli Artigiani o del Registro delle Ditte. Considerando inoltre che questi documenti hanno una validità massima di tre mesi, potranno quindi essere accettati solo se rilasciati non oltre tre mesi prima della data di compilazione della dichiarazione di conformità o della presentazione in Comune.

**Si potranno comunque accettare anche certificati con data di rilascio superiore ai tre mesi, sui quali però venga riportata la seguente dichiarazione firmata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa "Consapevole delle conseguenze penali derivanti da mendaci dichiarazioni, dichiaro che la situazione indicata sul presente certificato, a tutt'oggi non è variata".**

Nel caso di presentazione contestuale di più dichiarazioni di conformità, relative ad interventi effettuati dalla stessa ditta nella medesima unità immobiliare, le dichiarazioni di cui sopra, previa notazione in allegato, potranno essere associate ad un'unica copia del certificato di cui sopra.

- 15 Esempio: Eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, certificati di verifiche eseguite da Enti Pubblici (USL, ISPESL ....) o collaudi eseguiti da professionisti, ecc.

L'installatore è opportuno informi il committente, meglio se in forma scritta come allegato alla dichiarazione di conformità, delle attenzioni che dovranno essere tenute verso quei componenti che, per vari motivi, subiscono un deterioramento precoce rispetto alla vita dell'impianto stesso, o che per norme tecniche di Legge, devono essere regolarmente sostituiti (es.: tubo flessibile di adduzione del gas).

- 16 Nel caso in cui il titolare o legale rappresentante non sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali, la

copia destinata alla Camera di Commercio deve essere firmata anche dal responsabile tecnico, per le altre copie, invece, è facoltativo.

- 17 Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 (Legge 46/1990, art. 9). Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2 (Legge 46/1990, art. 10).

Il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità (omissis) (Legge 46/1990, art. 11).

Copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. (D.P.R. 392 del 18/4/94, art. 3.4).

- 18 E' possibile contrassegnare la Dichiarazione di Conformità con una propria numerazione progressiva; si suggerisce, inoltre, di indicare il riferimento alla pratica edilizia (numero di protocollo e anno).

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Art. 9 della Legge n° 46 del 5 marzo 1990

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ titolare o legale rappresentante dell'impresa  
(ragione sociale) \_\_\_\_\_ operante nel settore \_\_\_\_\_  
con sede in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ (prov.) \_\_\_\_\_ part. I.V.A. \_\_\_\_\_  
 iscritta al registro delle Ditte (R.D. 20.9.1934 n° 2011) della Camera C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (legge 8.8.1995 n° 433) di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): \_\_\_\_\_

inteso come:  nuovo impianto  trasformazione  ampliamento  manutenzione straordinaria  
 altro \_\_\_\_\_

commissionato da: \_\_\_\_\_, installato nei locali siti nel Comune di \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n.° \_\_\_\_\_ scala \_\_\_\_\_  
piano \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_ di proprietà di (nome, cognome, indirizzo) \_\_\_\_\_

in edificio ad uso:  industriale  civile  commercio  altri usi

## DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto (indicare il progettista, la data e il N° del progetto) \_\_\_\_\_  
 seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: \_\_\_\_\_

installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione - art. 7 Legge 46/1990;  
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

### Allegati obbligatori:

- progetto (solo per impianto con obbligo di progetto);
- relazione con tipologia dei materiali utilizzati;
- schema dell'impianto realizzato;
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

### Allegati facoltativi:

## DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

**IL RESPONSABILE TECNICO**

**IL DICHIARANTE**

data \_\_\_\_\_

(firma)

(timbro e firma)

\*\*\*\*\*MS

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario - L. 46/1990, art. 10

**IL COMMITTENTE** (firma per ricevuta) \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_



## **D.P.R. 18 aprile 1994 n° 392**

art.6

### **Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva.**

1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi al dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.
2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5 marzo 1990 n° 46.

## **Legge 5 marzo 1990 n° 46**

### **Impianti soggetti ad adeguamento all'art. 7**

- ① impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- ② impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- ③ impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- ④ impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- ⑤ impianti di per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore (compresa la canna fumaria secondo l'art. 1 comma 5, del D.P.R. 447/91);
- ⑥ impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- ⑦ impianti di protezione antincendio.









**Note** alle *Relazioni con tipologia dei materiali utilizzati* degli impianti **Antenna Tv, Elettrici ed Elettronici**:

**1** Indicare i principali materiali o componenti installati (es. cavo, interruttore, ...).

Nel caso in cui si utilizzi un modulo con l'indicazione di tutti i materiali, barrare le righe corrispondenti ai materiali non utilizzati.

**2** Indicare la marca del prodotto.

**3** Indicare il modello, il tipo o l'articolo del prodotto.

**4** Indicare il Marchio e/o l'Istituto Certificatore.

**5** In caso materiale non marchiato e/o non certificato, l'**installatore**, barrando questa casella, **dichiara che trattasi di materiale costruito a regola d'arte**, in conformità quindi all'art. 7 della Legge 46/90.





# IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Allegato alla Dichiarazione di Conformità

N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Relazione con Tipologia dei materiali utilizzati <sup>ME</sup>

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Titolare e/o Legale Rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_

### DICHIARA

che nei locali siti nel Comune di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

piano \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_ è stato installato il sottoelencato materiale:

Tipo <sup>(1)</sup>	∅ <sup>(2)</sup>	Descrizione <sup>(3)</sup>	Marca <sup>(4)</sup>	Modello / Tipo / Articolo <sup>(5)</sup>	Marchio <sup>(6)</sup> o Certificazione	Conformità <sup>(7)</sup> art.7 L.46/90

che l'impianto è predisposto con/per i seguenti attacchi o apparecchi:

Caldaia Gruppo refig.	Marca <sup>(4)</sup>	kW kCal/h	Locale d'installazione	S. V. <sup>(8)</sup>	S. C. <sup>(9)</sup>

<sup>(8)</sup> S.V. (Sistema di Ventilazione dei locali) : **A** = ventilazione naturale diretta **B** = ventilaz. naturale indiretta da locale adiacente

<sup>(9)</sup> S.C. (Sistema di scarico dei prodotti della combustione) : **C** = canna fumaria collettiva **D** = canna fumaria singola  
**E** = scarico diretto all'esterno **F** = apparecchi di tipo A che immettono i prodotti della combustione nell'ambiente

Componenti e/o apparecchi	N°	Locale d'installazione

che i materiali soggetti a norme, non Marchiati e non Certificati da Istituti autorizzati, e segnalati nella colonna (7), sono conformi a quanto previsto dall'art.7 L.46/90;

il sottoscritto dichiara, inoltre, l'idoneità all'ambiente dei materiali utilizzati.

Data \_\_\_\_\_

(firma) \_\_\_\_\_



**Note** alle *Relazioni con tipologia dei materiali utilizzati* degli impianti di **trasporto e utilizzo del Gas, Idrosanitari, Riscaldamento e Climatizzazione:**

- 1 Indicare i principali materiali o componenti installati (es. tubo, valvole...)  
**Nel caso in cui si utilizzi un modulo con l'indicazione di tutti i materiali, barrare le righe corrispondenti ai materiali non utilizzati.**
- 2 Indicare il diametro in millimetri o in pollici.
- 3 Indicare le caratteristiche del materiale/componente (es. zincato ...).
- 4 Indicare la marca del prodotto.
- 5 Indicare il modello, il tipo o l'articolo del prodotto.
- 6 Indicare il Marchio e/o l'Istituto Certificatore.
- 7 In caso materiale non marchiato e/o non certificato, l'**installatore**, barrando questa casella, **dichiara che trattasi di materiale costruito a regola d'arte**, in conformità quindi all'art. 7 della Legge 46/90.
- 8 Sistema di Ventilazione dei locali :
  - A** ventilazione naturale diretta
  - B** ventilazione naturale indiretta da locale adiacente
- 9 Sistema di scarico dei prodotti della combustione :
  - C** canna fumaria collettiva
  - D** canna fumaria singola
  - E** scarico diretto all'esterno
  - F** apparecchi di tipo A che immettono i prodotti della combustione nell'ambiente

#### Riferimenti normativi e Bibliografia

Legge	5 marzo 1990	n. 46	Norme per la sicurezza degli impianti.
D.P.R.	6 dicembre 1991	n. 447	Regolamento di attuazione
D.M.	20 febbraio 1992		Dichiarazione di conformità: Modello del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
D.P.R.	18 aprile 1994	n. 392	Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.

Avv. Antonio Oddo

La nuova legislazione per la sicurezza dei materiali e degli impianti elettrici.

Norme nazionali e comunitarie in tema di produzione, commercializzazione ed impiego.

Pirola Editore S.p.A.

Ing. Leonardo Maccapani

46/90 - il rischio della "Zappa sui piedi"

Promotec Editoriale

CNA - LAPAM